



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Salute



AGENZIA REGIONALE
SANTARIA MARCHE

- Al Commissario Straordinario dell'AST di Ancona
 - Al Commissario Straordinario dell'AST di Ascoli Piceno
 - Al Commissario Straordinario dell'AST di Fermo
 - Al Commissario Straordinario dell'AST di Macerata
 - Al Commissario Straordinario dell'AST di Pesaro-Urbino
 - Ai Direttori dei Distretti Sanitari
 - Ai coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali
 - All'ANCI MARCHE
 - All'ARIS
 - Ai principali rappresentanti degli Enti gestori delle strutture residenziali
 - Al CREA-ACUDIPA-ORME
- e pc. Alla Dirigente della Direzione Politiche Sociali della Regione Marche

Trasmissione via MAIL

OGGETTO: CIRCOLARE IN MATERIA DI GESTIONE CASI COVID-19, CONTATTI STRETTI, DISPOSITIVI DI PREVENZIONE, MODALITÀ DI ACCESSO DEI VISITATORI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE. RECENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI.

Recenti aggiornamenti normativi

CIRCOLARE del Ministero della Salute del 01/01/2023

Aggiornamento Circolare "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023"

CIRCOLARE del Ministero della Salute del 31/12/2022

Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Legge del 30/12/2022 n. 199

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei inviati o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

ORDINANZA del Ministero della Salute del 29/12/2022

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 51786 del 29/12/2022

Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023

Visto che le indicazioni della D.G.R. n. 962/2022 erano valide sino al 31/12/2022, in relazione all'evoluzione attuale del quadro clinico dei casi di malattia da Covid-19, e sulla base delle recenti disposizioni normative emanate dal Governo, si ribadiscono le seguenti indicazioni.

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 29.12.2022 ha disposto la proroga fino al 30 aprile 2023 dell'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di lavoratori, utenti,



visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e, comunque, delle strutture di cui all'art. 44 del DPCM 12.01.2017.

Per quanto riguarda le **disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice**, la legge n. 199 del 30.12.2022 di conversione del decreto legge n. 162 del 31.10.2022 ha modificato l'*art. 1-bis* del decreto legge n. 44 del 01.04.2021, abrogando i commi dal' *1-bis* al *1-septies* e ha altresì abrogato gli articoli *2-bis* e *2-quater* decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Pertanto, a seguito delle suddette modifiche, per l'accesso dei visitatori alle strutture **non è più richiesto il possesso del green pass, né, quindi, la verifica da parte dei responsabili della struttura.**

Abrogata anche la misura che consentiva alle persone ospitate presso tali strutture **le uscite temporanee solo a coloro che possedevano il green pass.**

È stato, altresì, **abrogato** il comma 1-sexies.1, il quale prevedeva che **il direttore sanitario delle strutture** di cui al comma 1 potesse adottare **misure precauzionali più restrittive** di quelle previste dall'*art.1-bis*, comma 1, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive.

Rimane, comunque vigente, ma modificato dalla Legge di conversione n.199, l'*art. 1-bis* del D.L. n.44/2021, convertito dalla L.28 maggio 2021, n. 76, il quale continua a **garantire la possibilità, per familiari e visitatori, di accedere alle strutture sopra citate, con cadenza giornaliera, potendo anche prestare assistenza quotidiana agli ospiti non autosufficienti.** Essendo tuttora richiamate, dal medesimo *art.1-bis*, le Linee guida dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 08.05.2021, va temperata la garanzia delle visite giornaliere con il rispetto, per quanto possibile, delle modalità stabilite nelle suddette linee guida.

Per quanto attiene gli accessi/ricoveri di nuovi ospiti presso le strutture residenziali si consiglia il mantenimento delle seguenti indicazioni:

- Ingresso dal proprio domicilio: esecuzione di un test antigenico all'ingresso o presentazione di referto di un tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti (o 72 ore se molecolare): in caso di esito positivo valutare la dilazione dell'ingresso a dopo la negativizzazione.
- Trasferimento da altra struttura sanitaria: la struttura dimettente provvede all'esecuzione di un test antigenico nelle 48 ore antecedenti il trasferimento. La struttura ospitante non è tenuta a ripetere il test. In caso di esito positivo il paziente senza indicazione alla prosecuzione del ricovero nella struttura dimettente è trasferito, previo accordo con la struttura accogliente, che garantirà la residenza in isolamento fino alla negativizzazione.

Considerato l'attuale andamento epidemiologico del Covid-19 si ritiene che ci siano le condizioni per superare la necessità di garantire la disponibilità di posti per l'isolamento (così dette stanze buffer), tuttavia così come previsto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), tali posti dovrebbero essere attivabili in caso di necessità.

Per quanto attiene alla **gestione dei casi positivi Covid-19 e dei contatti stretti** di un caso Covid-19, la citata L. n. 199/2022 con l'*art. 7-quater* ha apportato modificazioni alla precedente normativa contenuta nell'*art. 10-ter* del D.L. n. 52/2021 in materia di isolamento ed auto sorveglianza. **La Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31.12.2022 ha, poi, specificato ulteriori indicazioni sulle modalità attuative** di quanto stabilito dalla Legge sopra citata.

In particolare:

CASI CONFERMATI:

Le persone risultate positive ad un test diagnostico antigenico o molecolare per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento nelle seguenti modalità:



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Salute



AGENZIA REGIONALE
SANTARIA MARCHE

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici, l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni, qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- Per i casi di soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
- Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno due giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo;
- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o Molecolare.

È, comunque, obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO:

- A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi, è applicato il regime di autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-CoV-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.
- Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

Il dirigente della Direzione Sanità e
Integrazione Socio Sanitaria
(Dott. Filippo Masera)

Il Dirigente del Settore Prevenzione e promozione
della salute nei luoghi di vita e di lavoro
(Dott. Fabio Filippetti)